

# Statuto dell'Associazione “Amici della Lucia”

## art. 1

E' costituita, con sede in Lenno, via Pellico 27, l'associazione **di promozione culturale, sociale e sportiva dilettantistica** denominata:

### **Associazione Sportiva Dilettantistica “ AMICI DELLA LUCIA”**

## art.2

L'associazione è apolitica, non persegue fini di lucro e si conforma alle norme ed alle direttive del CONI impegnandosi ad accettare ed osservare, in ogni disposizione ed a tutti gli effetti, lo statuto ed i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui intende affiliarsi.

## art. 3

Lo scopo dell' Associazione è di mantenere in vita antiche tradizioni storiche culturali e folklore del lago di Como e della Lombardia, attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla disciplina del canottaggio, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L'associazione potrà inoltre propagandare e diffondere la pratica sportiva dilettantistica, anche sotto il profilo agonistico, nonché organizzare manifestazioni e gare, partecipando ad ogni consimile iniziativa promossa da analoghe organizzazioni italiane o straniere. Al solo fine di perseguire i suddetti scopi l'associazione potrà compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, nonché contrarre mutui a breve, medio e lungo termine con istituti di credito e/o società abilitate.

## art. 4

L'Associazione ha durata illimitata ed è facoltà del Consiglio direttivo di deliberare nell'interesse sociale, l'adesione della stessa a organismi federali provinciali, regionali, nazionali.

## art. 5

Stemma dell'Associazione: uno scudo di colore verde con al centro un cerchio racchiudente i simboli della “Lucia” e del Lago di Como e lungo il contorno esterno le scritte “Amici della Lucia - Lago di Como”.

## art. 6

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione cittadini italiani e stranieri, Enti pubblici e privati, Comuni e Pro Loco salvo quanto previsto dalle norme federali.

## art. 7

I soci sono tenuti a pagare una quota sociale annuale. L'ammontare della stessa viene stabilito annualmente dall'Assemblea generale. Il pagamento della quota annuale deve essere fatto entro il 30 aprile di ogni anno.

## art. 8

La qualifica di socio comporta l'impegno ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni dell'Associazione e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

**Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.**

**In particolare i soci hanno il diritto:**

- **di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare, direttamente o per delega, l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione;**
- **di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;**
- **di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;**
- **di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;**
- **di dare le dimissioni in qualsiasi momento.”**